

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO FISICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

La ditta aggiudicataria s' impegna ad eseguire il servizio di assistenza igienico-fisica in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo presenti nel nostro territorio che presentano:

- Difficoltà o incapacità alla deambulazione;
- Insufficienza mentale;
- Difficoltà del controllo sfinterico;
- Difficoltà sensoriali gravi.

Articolo 2

Destinatari del servizio

L' affidatario s' impegna ad assistere n.15 utenti per il servizio di assistenza igienico-fisica agli alunni portatori di handicap;

Articolo 3

Durata dell'appalto

L'Appalto del servizio avrà la durata presuntiva di mesi 6 (sei), a partire dalla data di avvio del servizio. Tale termine, qualora vi sia un'eventuale copertura finanziaria dovuta a rimodulazione, potenziamenti e/o integrazioni, potrà essere prorogato ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale. Rimane l'obbligo per l'Ente aggiudicatario di produrre prima dell'avvio del servizio: l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum

Articolo 4

Personale-Mansioni-Tempi e modalità della prestazione

La ditta presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza igienico-fisica, gli operatori vanno assegnati in rapporto alla necessità di assistenza di cui ciascun disabile fruitore richiede, nonché alla collocazione in plessi o piani diversi di ciascuna scuola in cui detti soggetti sono inseriti. L'Ente metterà quindi a disposizione del servizio i seguenti operatori per n. 15 alunni portatori di handicap: N° 11 operatori, per 52 ore mensili ciascuno per la durata presuntiva di mesi 6, forniti di uno dei seguenti titoli professionali:

assistente di portatori di handicap, assistente domiciliare, assistente per l'infanzia e titoli equipollenti;

Il numero degli assistenti è determinato dall'Amministrazione comunale in base alle richieste pervenute dalle scuole.

Articolo 5

Competenze e requisiti degli operatori

Il soggetto affidatario assicura la specifica competenza e preparazione degli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente capitolato e il possesso delle condizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività programmate.

In ogni caso trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l'utente, l'affidatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale individuato, delle seguenti capacità:

- Attitudine e motivazione al contatto e sostegno di utenti disabili;
- Spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- Spirito di osservazione comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- Capacità di lavorare in equipe;
- Capacità di organizzare il lavoro;
- Capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- Capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'utente.

Articolo 6

Norme di comportamento degli operatori

Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i soggetti inseriti e le loro famiglie, potendo discutere le problematiche individuali rilevate unicamente con i responsabili del servizio e con il responsabile del gruppo di coordinamento competente.

Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate.

Articolo 7

Prescrizioni

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

La ditta potrà, in caso di carenza di soci lavoratori, impiegare personale dipendente purchè in possesso dei requisiti di cui sopra.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine all'appalto non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli il clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che la ditta persegue.

L'affidatario si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie. Esso, in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuto comunque ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo alla immediata sostituzione di quello assente. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione, onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza.

La ditta comunque dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Non è prevista la sostituzione di personale per cui si è avuto assegnato, in sede di gara, un punteggio per esperienza regolarmente retribuita di almeno 12 mesi nel settore oggetto della gara, tranne nei casi di maternità, malattia prolungata o altre situazioni straordinarie debitamente motivate, in cui potrà essere effettuata la sostituzione con personale con documentata esperienza.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente.

Articolo 8 Obblighi

L'ente è tenuto inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 22;
- c) L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario.

Articolo 9 Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con il Comune e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio.

Articolo 10 Corrispettivo del servizio

Per la gestione e l'attuazione del servizio oggetto dell'appalto, è stato previsto un corrispettivo complessivo di € **62.334,48** di cui € **55.495,44** avente carattere incompressibile in quanto include la retribuzione da corrispondere al personale, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di lavoro per le cooperative sociali ai sensi della L.381/91 e gli oneri sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; I.V.A. al 4% per un importo di € **2.397,41** e la restante somma di € **4.439,64** per oneri generali e di organizzazione da sottoporre a ribasso.

Articolo 11 Pagamenti

Per il suddetto servizio saranno effettuati i pagamenti con i prezzi previsti nel presente capitolato, depurati del ribasso di gara effettuato dalla Ditta aggiudicataria.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura o nota contabile firmata dal legale rappresentante dell'Ente, corredata dalle relazioni mensili predisposte degli operatori del Servizio Sociale di Ribera e firmata per la regolarità dal funzionario responsabile del procedimento del comune di Ribera, da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e da una dichiarazione attestante le ore svolte dagli operatori.

Tutti i costi di gestione sono a totale carico dell'Ente.

La fattura, corredata dalla documentazione sopra citata, dovrà pervenire al Comune di Ribera, a mezzo di lettera raccomandata o presentata direttamente all'Ufficio competente.

La documentazione verrà riscontrata e, ove dovessero emergere errori o difformità, verrà entro 15 giorni, trasmesso per gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà la fattura rettificata entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione provvederà il responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione probatoria, riconosciuta regolare, previa presentazione del DURC.

Art.12 Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1. L'affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

2. L'affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione, nella persona dell'Arch. Calogero Terranova.

3. L'affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

4. L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro il mese successivo l'avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

Art. 13
Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ribera è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.

2. L' affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, **il/la Sig./r**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:

- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro il mese successivo l'avvio del servizio ed eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n.196/2003.

L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

Articolo 14
Registrazione del Contratto

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente aggiudicatario se dovute.

Articolo 15
Documenti facenti parte integrante del contratto

Sono allegati al contratto e ne fa parte integrante:

- il presente capitolato d'oneri;

Articolo 16
Rescissione del contratto

Il Comune di Ribera, si riserva il diritto di accertare a mezzo del proprio ufficio gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente capitolato da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente aggiudicatario, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino alla definizione della controversia.

Articolo 17 **Controllo e verifica dei risultati**

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute al Comune di Ribera, ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti dei lavoratori;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'Assistente Sociale del Comune di Ribera con cadenza almeno bimestrale esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro.

Art.18 **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme del codice civile.

Art.19 **Foro competente**

In caso di controversia giudiziale, il Foro competente è quello di Sciacca.